

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 194

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice BURANI PROCACCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006

Istituzione dell’Osservatorio per il riconoscimento della
qualifica di «interesse sociale nazionale» alle opere
cinematografiche italiane

ONOREVOLI SENATORI. - Le opere cinematografiche possono utilmente concorrere ad accrescere lo sviluppo culturale del nostro Paese ed altresì contribuire a sensibilizzare i cittadini verso tematiche e valori la cui conoscenza può indurre a comportamenti virtuosi nell'ambito dei rapporti umani e più in generale nello svolgimento delle quotidiane relazioni sociali.

Attraverso la realizzazione di opere di elevato contenuto culturale è possibile diffondere la conoscenza di principi positivi e rafforzare la tutela dei più nobili valori della nostra società, tra cui la famiglia, l'infanzia, l'ambiente e il rispetto dei diritti dei più deboli o meno favoriti. Si tratta di obiettivi che attraverso specifiche azioni si possono concretamente conseguire.

Tramite la presente proposta di legge intendiamo favorire la presa di coscienza e l'impegno dei nostri imprenditori culturali attivi nel mondo della cinematografia a trattare materie rispondenti alle citate tematiche e in tale senso confacenti al raggiungimento degli obiettivi di cui si discute.

L'iniziativa consiste nell'istituzione dell'Osservatorio per il riconoscimento della qualifica di «interesse sociale nazionale» alle opere cinematografiche nazionali dotate di specifici requisiti culturali, tra cui la promozione di azioni utili a risolvere situazioni di disagio sociale, a favorire l'integrazione culturale, l'attenzione nei confronti della pro-

tezione delle fasce deboli e della tutela dei diritti dei minori, nonché l'assenza di temi e di scene a connotazione violenta e comunque in grado di provocare abbruttimento fisico e spirituale.

L'Osservatorio espleta le sue funzioni a monte di qualsiasi altra procedura atta a valutare o ad esaminare le opere cinematografiche ai fini dell'attribuzione di titoli qualificativi già previsti dalla vigente normativa di riferimento. In tale ambito la qualifica di «interesse sociale nazionale» si pone come attestato di qualificazione necessario per conseguire la qualifica di «film di interesse culturale nazionale» che la commissione consultiva per il cinema di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, rilascia ai sensi degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Il riconoscimento della qualifica di «interesse sociale nazionale» dà diritto ad un premio economico, la cui quantificazione compete al Ministro dei beni e delle attività culturali, ad ogni modo cumulabile con quello eventualmente assegnato dalla citata commissione consultiva e da quest'ultimo svincolato.

Il presente provvedimento non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto i costi che genera sono coperti utilizzando le normali dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali l'Osservatorio per il riconoscimento della qualifica di «interesse sociale nazionale» alle opere cinematografiche italiane, di seguito denominato «Osservatorio».

2. Ai fini di cui al comma 1, sono da considerare come opere cinematografiche italiane, i film o le opere filmiche definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

Art. 2.

1. Le disposizioni recate dalla presente legge si applicano alle tipologie di film previste dagli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 5 e 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004.

Art. 3.

1. L'Osservatorio ha il compito di promuovere il riconoscimento della qualifica di «interesse sociale nazionale» alle opere cinematografiche italiane, realizzate da imprenditori o da operatori culturali attivi nel settore della cinematografia, che trattano tematiche di rilevante interesse culturale quali, in particolare, la famiglia, l'adolescenza e l'infanzia.

2. Al fine del riconoscimento della qualifica di «interesse sociale nazionale», l'Osservatorio procede alla valutazione delle opere cinematografiche sulla base degli elementi di cui al comma 3. Tale valutazione deve essere fatta prima di eventuali altre valutazioni

o esami previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Nell'ambito della valutazione delle opere cinematografiche atte ad ottenere il riconoscimento della qualifica di «interesse sociale nazionale» l'Osservatorio tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) natura delle tematiche trattate;
- b) assenza di temi e di scene a connotazione violenta e comunque in grado di provocare abbruttimento fisico e spirituale;
- c) attenzione nei confronti della protezione delle fasce deboli e della tutela dei diritti dei minori;
- d) osservazione di fenomeni e di problematiche ad alto contenuto sociale;
- e) realizzazione di adattamenti cinematografici di opere letterarie nazionali e internazionali che indirizzano l'interesse dello spettatore verso la fruizione di spettacoli di alto profilo culturale;
- f) impegno a promuovere azioni idonee a risolvere situazioni di disagio sociale, a favorire l'integrazione culturale nonché a rafforzare l'osservanza dei valori positivi per contrastare la diffusione di forme di nichilismo.

Art. 4.

1. L'Osservatorio è formato da otto componenti, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali, di cui due in rappresentanza dei produttori delle opere cinematografiche, tre in rappresentanza dei genitori, degli insegnanti e dei consumatori, uno in rappresentanza delle associazioni che si occupano della tutela dei diritti dei minori, uno in rappresentanza del sistema radiotelevisivo e dell'informazione, ed uno in rappresentanza dei settori della cultura, dello spettacolo e della comunicazione.

2. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati.

Art. 5.

1. Alle opere cinematografiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di «interesse sociale nazionale» da parte dell'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 3, è conferito, da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali, uno specifico attestato di qualificazione.

2. Le opere che hanno ottenuto l'attestato di qualificazione di cui al comma 1 beneficiano di un contributo economico il cui ammontare è determinato annualmente dal Ministro dei beni e delle attività culturali, di intesa con l'Osservatorio.

3. L'attestato di qualificazione di cui al comma 1 del presente articolo è considerato requisito qualitativo ai fini dei criteri di valutazione utilizzati dalla commissione consultiva per il cinema di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, per il riconoscimento della qualifica di «film di interesse culturale nazionale», ai sensi degli articoli 5 e 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004.

Art. 6.

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali adotta, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla relativa istituzione, un regolamento recante le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 7.

1. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Osservatorio e al finanziamento del contributo di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge, sono posti a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

